

Deliberazione n. 44/2016/PAR



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente f.f. (rel.);
dott. Massimo Romano	consigliere;
dott. Italo Scotti	consigliere;
dott.sa Benedetta Cossu	consigliere;
dott. Riccardo Patumi	primo referendario;
dott. Federico Lorenzini	primo referendario.

Adunanza del 3 maggio 2016.

Visto l'art. 100, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e di controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge della Regione Emilia-Romagna 9 ottobre 2009, n. 13, istitutiva del Consiglio delle autonomie locali;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 4 giugno 2009 n. 9/SEZAUT/2009/INPR;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 19 febbraio 2014 n. 3/ SEZAUT/2014/QMIG;

Viste le deliberazioni delle Sezioni Riunite in sede di controllo

n. 8 del 26 marzo 2010 e 54 del 17 novembre 2010;

Visto l'articolo 17, comma 31, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la richiesta di parere formulata dal Sindaco del Comune di Alseno (Piacenza), pervenuta a questa Sezione in data 7 marzo 2016;

Visto il parere del gruppo tecnico istituito presso il Consiglio delle autonomie locali;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 21 del 26 aprile 2016, con la quale la questione è stata deferita all'esame collegiale della Sezione;

Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 2016 il relatore Marco Pieroni;

Ritenuto in

Fatto

Il Sindaco del Comune di Alseno ha inoltrato a questa Sezione la seguente richiesta di parere:

"Gli artt. 142 e 208 C.d.s., così come modificati dalla legge n. 120/2010 hanno stabilito i criteri di ripartizione dei proventi sanzionatori, introducendo il principio della ripartizione a metà dei proventi delle violazioni per eccesso di velocità accertate da parte della polizia municipale su strade non di proprietà comunale.

Anche in mancanza del decreto attuativo interministeriale cui la stessa legge demandava i dettagli operativi, il successivo d.l. n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012 e la successiva circolare del Ministero dell'interno del 24.12.2012, prot. n. 17909, considerano comunque già operativo il criterio di ripartizione suddetto.

In tal senso, d'altronde, si è espressa codesta Corte dei conti con il la delibera n. 18/2016/PAR del 10.2.2016.

Ciò che tuttavia ancora non sono chiare sono le modalità di calcolo dell'importo da ripartire e quale sia, effettivamente, il *quantum* da suddividere al 50%.

Per tale motivo si chiede se è possibile calcolare i proventi

delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità previsti dal Codice della strada (art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992) sulla base dei relativi introiti incassati e detratta ogni spesa di natura amministrativa (ivi comprese le spese di accertamento, notifica e riscossione, nonché di noleggio dell'apparecchiatura autovelox indispensabile ai fini del rilevamento) per la ripartizione della misura pari al 50% tra l'ente proprietario della strada e l'ente da cui dipende l'organo accertatore.

Si chiede in poche parole se è possibile effettuare il calcolo della somma da ripartire sottraendo, prima di effettuare la ripartizione, dalla somma complessivamente incassata tutte le spese connesse al rilevamento (spese noleggio autovelox), all'accertamento (software e banche dati) e alla notifica della violazione, nonché quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Ritenuto in

Diritto

1. Ammissibilità soggettiva ed oggettiva.

1.1. L'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 - disposizione che costituisce il fondamento normativo della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti - attribuisce alle Regioni e, tramite il Consiglio delle Autonomie locali, se istituito, anche ai Comuni, Province e Città metropolitane la facoltà di richiedere alla Corte dei Conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Preliminarmente, la Sezione è chiamata a verificare i profili di ammissibilità soggettiva (legittimazione dell'organo richiedente) e oggettiva (attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, generalità ed astrattezza del quesito proposto, mancanza di interferenza con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con giudizi pendenti presso la magistratura civile o amministrativa).

1.2. In relazione al primo profilo, la richiesta di parere è ammissibile in quanto proveniente dall'organo rappresentativo dell'Ente che, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, TUEL è, per i Comuni, il Sindaco.

1.3. Per quanto concerne l'ammissibilità oggettiva, il quesito proposto è attinente con la materia della contabilità pubblica, tenuto

conto di quanto espresso nelle pronunce di orientamento generale delle Sezioni riunite (cfr. deliberazione 17 novembre 2010, n. 54) e della Sezione delle autonomie (cfr., *ex plurimis*, deliberazione n. 3/2014/SEZAUT), in quanto verte sulla corretta applicazione di disposizioni di legge riguardanti l'interpretazione di norma di legge in tema di ripartizione dei proventi sanzionatori che costituiscono proventi in entrata per i bilanci degli enti locali.

La questione, peraltro, per essere prospettata in termini generali, non interferisce con funzioni di controllo o giurisdizionali svolte dalla magistratura contabile, né con giudizi civili o amministrativi pendenti.

La richiesta è, pertanto, ammissibile e può essere esaminata nel merito.

2. Merito

2.1. La disposizione della quale si chiedono lumi è quella di cui all'art.142, comma 12-*bis*, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), la quale stabilisce che: "*I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.*"

La normativa è stata completata con la previsione di cui all'art. 25, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, che ha affidato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare di concerto con il Ministro dell'Interno e sentita la

conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali, la definizione delle modalità di versamento dei proventi agli enti interessati, di cui al citato comma 12-*bis* dell'art. 142 del Codice della Strada. Il legislatore ne ha altresì previsto la decorrenza temporale stabilendo, al comma 3 del citato art. 25, che " *le disposizioni di cui al comma 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992 [...] si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2.*"

Successivamente un nuovo intervento del legislatore ha consentito la reviviscenza senza limitazioni del citato comma 12-*bis* dell'art. 142 del Codice della strada, stabilendo che " *il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto*". *In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*" (art. 4-*ter*, comma 16, del d.l. 2 marzo 2012 n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012 n. 44).

Il richiamato decreto alla data odierna non risulta essere stato ancora emanato.

Dalla ricostruzione del quadro normativo appena detto ne deriva dunque che le amministrazioni sono comunque tenute all'applicazione delle disposizioni contemplate dai commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* dell'art. 142 del Codice della strada, con la conseguenza che è per esse obbligatorio provvedere all'accantonamento della quota del 50% dei proventi delle suddette sanzioni, da destinare a favore dell'ente proprietario della strada.

2.2. Il Comune di Alseno si interroga "se sia possibile effettuare il calcolo della somma da ripartire sottraendo, prima di effettuare la ripartizione, dalla somma complessivamente incassata tutte le spese connesse al rilevamento (spese noleggio autovelox), all'accertamento (software e banche dati) e alla notifica della violazione, nonché quelle successive relative alla riscossione della sanzione".

Evidenzia altresì l'ente che nell'ipotesi di calcolo dei proventi riferito all'accertato, potrebbe verificarsi l'anomalo caso di un

versamento netto del 50% delle somme all'ente proprietario della strada, mentre all'ente accertatore il rimanente 50% risulterebbe al lordo delle spese accessorie, la cui quantificazione - specie nei casi di riscossione a seguito di ricorso - potrebbe superare l'introito stesso, con danno per le finanze dell'ente.

In proposito la Sezione osserva che una interpretazione restrittiva della norma contrasterebbe con le finalità cui la norma stessa è preordinata - di destinazione dei proventi delle sanzioni al miglioramento della viabilità e della circolazione stradale -, nonché con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica.

Va infatti messo in evidenza che il comma 12-ter dell'art. 142 del Nuovo Codice della Strada dispone che *"Gli enti di cui al comma 12-bis (n.d.r. ente proprietario ed ente accertatore) destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno"*.

2.3. Conclusivamente, la specifica destinazione attribuita ai proventi, che non ne comprende anche l'utilizzo per spese accessorie connesse a procedimenti di accertamento ed esazione, fa dunque ritenere che questi siano da considerarsi al netto di tali spese e dunque, nella specie, al netto delle spese connesse al rilevamento (spese noleggio autovelox), all'accertamento (*software* e banche dati) e alla notifica della violazione, nonché di quelle successive relative alla riscossione della sanzione (cfr. Corte conti, Sez. contr. Umbria n. 66/2014; Sez. contr. Toscana n. 104/2010).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna esprime il proprio parere, sul quesito riportato in epigrafe, nei termini di cui in motivazione.

DISPONE

Che, a cura della Segreteria di questa Sezione regionale di

controllo, copia della presente deliberazione sia trasmessa -
mediante posta elettronica certificata – al Sindaco del Comune di
Alseno e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della
Regione Emilia-Romagna.

Che l'originale della presente pronuncia resti depositato
presso la predetta Segreteria.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 3 maggio
2016.

Il Presidente f.f. relatore

f.to (Marco Pieroni)

Depositata in Segreteria il 3 maggio 2016

Il direttore di segreteria

f.to (Rossella Broccoli)